Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 27 gennaio 1981 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 25 DEL 27 GENNAIO 1981:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Trieste.

(10309)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1006.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Roma.

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Roma, via Aquilonia, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali), già succursale dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « A. De Amicis » di Roma, e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 375

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. **993.**

Istituzione della borsa merci di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la deliberazione 7 dicembre 1979, n. 482, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ha proposto l'istituzione di una borsa merci in quella città;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato;

Decreta:

E' istituita in Modena la borsa per la contrattazione in merci, regolata dalla legge 20 marzo 1913, n. 272 e 30 maggio 1950, n. 374.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1980
Registro n. 10 *Industria, foglio n.* 182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. **994.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in Savona, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 994. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, in Savona. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla chiesa parrocchiale e cattedrale di N. S. Assunta di Savona con atto pubblico 6 marzo 1979, n. 137.933 di repertorio, a rogito dott. Carlo Franchi, notaio in Savona, consistente in quattro appezzamenti di terreno di mq 2728 complessivi siti in località Rocca di Legino o Consolazione di Savona, descritti nella perizia giurata 4 aprile 1977 del geom. Mario Buscaglia e valutati in L. 42.770.000 dall'ufficio tecnico erariale di Savona.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **995.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto « Missionarie del sacerdozio regale di Cristo », in Milano, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 995. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto « Missionarie del sacerdozio regale di Cristo », in Milano. L'istituto stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dall'Opera diocesana per la preservazione e diffusione della Fede, in Milano, con atto pubblico 10 febbraio 1978, n. 47686 di repertorio, a rogito dott. Carlo Locatelli, notaio in Milano, consistente in un villino, con annesso giardino, sito in Milano, via Pomponazzi, descritto nella perizia giurata 15-17 aprile 1975 del geom. Francesco Spiga e valutato in L. 306.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano, adibito a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1981, n. **10.**

Approvazione del regolamento di attuazione e di organizzazione del servizio centrale degli ispettori tributari previsto dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visti gli articoli 57, 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571;

Ritenuto che sia necessario emanare il regolamento di esecuzione delle norme sopra indicate, al fine di integrare la disciplina dell'organizzazione del servizio centrale degli ispettori tributari e dei suoi organi ed uffici, nonchè delle modalità di nomina e di cessazione degli ispettori e del loro stato;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento di esecuzione degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1981
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 32

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE DEGLI ISPETTORI TRIBUTARI PREVISTO DAGLI ARTICOLI 9, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146.

Art. 1.
Sede

Il servizio centrale degli ispettori tributari istituito ai sensi dell'art. 9 e seguenti della legge 24 aprile 1980, n. 146, ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.

Art. 2.
Attribuzioni del Ministro delle finanze

Il Ministro delle finanze esercita tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed all'attività del servizio centrale degli ispettori tributari non espressamente conferite dalla legge ad altri organi e puo dare al servizio direttive, nonché ordini per particolari e motivate esigenze.

Art. 3.
Nomina degli ispettori tributari

Al servizio centrale degli ispettori tributari sono assegnati, entro il numero massimo previsto dalla legge, ispettori scelti tra le categorie e nelle proporzioni dalla stessa stabilite.

Gli ispettori tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta formulata dal Ministro delle finanze tenendo conto degli elementi obiettivi di valutazione indicati dagli organi competenti delle pubbliche amministrazioni, ove ne siano state richieste, e sentito il Consiglio superiore delle finanze.

Art 4.
Requisiti

Gli ispettori tributari devono essere in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e di quelli prescritti per la permanenza in servizio effettivo degli impiegati dello Stato.

Art. 5.
Cessazione dall'incarico

Gli ispettori tributari cessano dall'incarico alla data di scadenza dello stesso, a seguito di dimissioni, decadenza, revoca e, se appartenenti alla pubblica amministrazione, alla data della cessazione del rapporto di impiego o, comunque, del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 6.
Decadenza e revoca dall'incarico di ispettore tributario

Il Ministro delle finanze, previa contestazione dei fatti all'interessato e sentito il comitato di coordinamento, accerta l'esistenza delle cause di decadenza di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge.

L'ispettore tributario, nei casi di cui al comma precedente, è dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.

L'ispettore tributario, con lo stesso procedimento di cui al comma precedente, viene revocato dall'incarico nel caso di violazione del segreto d'ufficio, di sospensione di cui all'art. 8, protratta per più di sei mesi, e negli altri casi in cui si verificano fatti tali da rendere impossibile o gravemente pregiudizievole la prosecuzione dell'incarico.

Art. 7.
Posizione di stato degli ispettori tributari

Gli ispettori tributari scelti fra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo o in posizione corrispondente prevista dai rispettivi ordinamenti per tutto il periodo di durata dell'incarico, il quale è computato come anzianità di servizio a tutti gli effetti, comprese le progressioni di carriera ed economiche.

La disposizione di cui al comma precedente, per quanto non previsto dalla legge, si applica anche agli ispettori tributari scelti fra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

Agli ispettori tributari scelti fra i soggetti non appartenenti alle amministrazioni dello Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.
Sospensione dall'incarico di ispettore tributario

L'incarico di ispettore tributario può essere sospeso per infermità, che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio, o per motivi di famiglia. La sospensione dell'incarico è disposta dal direttore del servizio e non può protrarsi per più di sei mesi.

Art. 9.
Adunanza degli ispettori tributari

Gli ispettori tributari in adunanza:

a) indicano al Ministro delle finanze la terna per la nomina del direttore del servizio mediante votazione a scrutinio segreto nella quale ciascuno può esprimere il voto per non più

di tre persone; costituiscono la terna gli ispettori tributari che hanno conseguito il maggior numero dei voti o, a parità di voti, che hanno una maggiore anzianità nel servizio di ispettore tributario o, a parità di anzianità, la maggiore età;

b) eleggono sei ispettori tributari componenti il comitato di coordinamento mediante votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascuno può esprimere il voto per un numero di persone non superiore a quello delle persone da eleggere; risultano eletti gli ispettori tributari che hanno conseguito il maggiore numero di voti o, a parità di voti, che hanno una maggiore anzianità nel servizio di ispettore tributario o, a parità di anzianità, una maggiore età.

I tre ispettori tributari più anziani sovraintendono allo svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente, ne accertano la regolarità e ne comunicano i risultati al Ministro delle finanze.

L'adunanza degli ispettori tributari è convocata dal Ministro delle finanze entro il termine di trenta giorni dalla data in cui vengono a mancare, per scadenza dell'incarico o per qualsiasi altra causa, il direttore del servizio ovvero uno o più componenti del comitato di coordinamento.

Nella prima attuazione della legge l'adunanza è convocata entro il termine di trenta giorni dall'immissione in servizio degli ispettori tributari nominati per la prima volta.

Art. 10.

Durata in carica del direttore del servizio e dei componenti il comitato di coordinamento

Il direttore del servizio dura in carica, finchè ne fa parte, quattro anni e può essere confermato una sola volta.

I componenti eletti del comitato di coordinamento, finché fanno parte del servizio, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

L'ufficiale superiore della guardia di finanza componente del comitato di coordinamento dura in carica quattro anni e puo essere confermato una sola volta.

Art. 11.

Supplenza del direttore del servizio

Il direttore del servizio, in caso di assenza o di altro impedimento temporaneo, è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dall'ispettore tributario eletto al comitato di coordinamento col maggior numero di voti, che non risulti impedito.

Art. 12.

Attribuzione del direttore del servizio centrale degli ispettori tributari

Il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari:

a) presiede il comitato di coordinamento, riceve le direttive del Ministro delle finanze a questo indirizzate, gli riferisce sulle conseguenti delibere e gli presenta le proposte e le richieste espresse dal servizio;

b) emana gli atti necessari e vigila per l'esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento e degli ordini del Ministro delle finanze;

c) è proposto all'amministrazione del personale addetto al servizio centrale degli ispettori tributari;

d) esercita le altre funzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento, da deliberazioni del comitato di coordinamento.

Art. 13.

Relazioni del comitato di coordinamento

Il comitato di coordinamento riferisce al Ministro delle finanze, almeno ogni sei mesi e comunque ogni volta che ne sia richiesto dallo stesso, sull'attività svolta dal servizio.

Art. 14.

Scioglimento del comitato di coordinamento

Con decreto del Ministro delle finanze può essere disposto lo scioglimento del comitato di coordinamento, quando sono accertate gravi irregolarità o vi è stata persistente inosservanza di direttive.

E' dichiarato decaduto dalla carica e non può essere immediatamente rieletto il componente eletto del comitato di coordinamento che senza giustificato motivo non partecipa a due riunioni consecutive.

Art. 15.

Deliberazioni del comitato di coordinamento

Le deliberazioni del comitato di coordinamento che stabiliscono o modificano le norme per il funzionamento del servizio sono adottate con la presenza di almeno nove componenti, sono rese esecutive, dopo l'approvazione del verbale della riunione nella quale esse sono state prese, con decreto del Ministro delle finanze e sono comunicate a ciascun ispettore tributario in servizio.

In ogni altro caso le deliberazioni del comitato di coordinamento sono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Art. 16.

Personale degli uffici

Il Ministro delle finanze con proprio decreto assegna al servizio centrale degli ispettori tributari gli impiegati, di cui all'art. 12, quarto comma, della legge, scelti per metà fra quelli delle carriere direttive inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento, nella settima e nell'ottava qualifica funzionale e per l'altra metà fra quelli delle carriere di concetto inquadrati nella sesta e nella settima qualifica funzionale. Sono altresì assegnati al servizio degli ispettori tributari impiegati inquadrati nelle prime cinque qualifiche funzionali, in numero non superiore a duecento, per le attività rispettive.

Art. 17.

Trattamento economico

Sono a carico del servizio centrale degli ispettori tributari l'assegno integrativo e l'indennità di funzione non pensionabili di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 12 della legge, corrisposti agli ispettori tributari, anche quando il trattamento economico relativo è a carico delle amministrazioni di provenienza ai sensi delle disposizioni vigenti. La stessa disposizione si applica anche per l'indennità di funzione spettante al personale previsto dal quarto comma dell'art. 12 della legge.

I contributi per il trattamento di quiescenza, la previdenza e l'assistenza sono versati all'istituto nazionale della previdenza sociale o al fondo sostituitvo dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o alla cassa di previdenza e assistenza, cui ciascuno risulta iscritto.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Trasferimento del centro meccanografico della direzione provinciale del tesoro di Roma nella nuova sede di Latina.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, sulla emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362 con il quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento dei centri meccanografici istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1954, con il quale sono state approvate le istruzioni per il funzionamento dei centri meccanografici;

Visto l'art. 218 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro — libro primo — approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1967, relativo alla struttura dei centri meccanografici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471, contenente modifiche alla ripartizione delle direzioni provinciali del tesoro rispetto alle sedi dei centri meccanografici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, contenente disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, in forza del quale è data facoltà al Ministro del tesoro di determinare, con propri decreti, la sede delle direzioni provinciali del tesoro presso le quali devono funzionare i centri meccanografici e di stabilire la circoscrizione territoriale di ciascun centro;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 20 ottobre 1973 con il quale è stato, tra l'altro, rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 1974, il contingente di personale addetto ai servizi meccanografici;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 2 gennaio 1968 con il quale è stato determinato il contingente di personale addetto all'analisi, nonché alla programmazione e alla codificazione dei programmi riguardanti i lavori da eseguire presso i centri meccanografici delle direzioni provinciali del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro 25 marzo 1971 con il quale è stato istituito presso la direzione provinciale del tesoro di Roma il centro Tesoro contabilità spese fisse, avente giurisdizione su tutto il territorio nazionale;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 20 agosto 1963, 7 novembre 1963, 13 febbraio 1965, 24 maggio 1966, 18 giugno 1968, 25 ottobre 1969, 25 febbraio 1970, 25 marzo 1971, 11 ottobre 1971, 20 ottobre 1973 e 24 ottobre 1978 con i quali sono state rideterminate le sedi dei centri meccanografici e fissate le relative circoscrizioni territoriali;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 24 ottobre 1978 con il quale è stato disposto il trasferimento del centro Tesoro contabilità spese fisse dalla sede della direzione provinciale del tesoro di Roma alla sede della direzione provinciale del tesoro di Latina;

Considerato che in attuazione del piano di ristrutturazione dei servizi meccanografici si sono ora concretizzate le premesse per la completa utilizzazione del complesso edilizio, realizzato nel comprensorio della città di Latina e specificamente attrezzato con avanzate apparecchiature tecnologiche di esercizio, per la installazione e il funzionamento di sistemi di elaborazione elettronica;

Considerato che l'attuale sede di Roma del centro meccanografico si presenta ormai del tutto inidonea per le accresciute esigenze operative del centro stesso;

Considerata la necessità di procedere al trasferimento dei servizi del centro meccanografico dall'attuale sede di Roma alla nuova sede di Latina, per quanto attiene l'espletamento delle specifiche attribuzioni di cui alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'attività del servizio elaborazione dati è stata orientata verso l'adozione delle moderne concezioni di informatica distribuita e che, pertanto, le direzioni provinciali del tesoro sono state dotate di sistemi elettronici in grado di effettuare elaborazioni a livello locale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1980 il centro meccanografico funzionante presso la sede della direzione provinciale del tesoro di Roma, viene trasferito e reso funzionante presso la sede della direzione provinciale del tesoro di Latina, per l'espletamento delle attribuzioni di cui alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione del servizio di analisi, programmazione e codificazione dei programmi.

La circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Latina comprende le direzioni provinciali del tesoro di: Agrigento, Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Frosinone, Isernia, L'Aquila, Latina, Lecce, Macerata, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Terni, Trapani e Viterbo.

Art. 2.

In relazione alle attuali esigenze operative del sistema informativo periferico dipendente dalla Direzione generale del tesoro, a decorrere dal 1° gennaio 1981 il contingente di personale addetto ai servizi meccanografici è rideterminato come appresso:

DENOMINAZIONE UFFICI	Capi centro e analisti	Capi reparto e programmatori	Operatori	Totali
Centro meccanografico - Bologna	1	6	135	142
Centro meccanografico - Latina	1	6	140	147
Centro tesoro cont. spese fisse - Latina	1	6	103	110
Centro per il servizio analisi e programmazione presso la Direzione generale del tesoro	20	25	6	51
Reparti contabili operanti presso le Direzioni provinciali tesoro con l'impiego di mini-elaboratori	—	95	400	495
Totali . . .	23	138	784	945

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1980
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 197

(458)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della seconda convenzione ACP-CEE, con atti connessi, e dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della suddetta convenzione ed al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979.

Il 29 novembre 1980, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 29 novembre 1980, n. 887, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1980, ha avuto luogo a Bruxelles presso il Segretariato degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), il deposito dello strumento di ratifica della seconda convenzione ACP-CEE, con atti connessi, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979.

Alla stessa data è stato notificato al Segretariato del Consiglio delle Comunità europee che da parte italiana sono state espletate le procedure richieste per l'entrata in vigore dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della seconda convenzione ACP-CEE di Lomé e dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979.

La convenzione, ai sensi dell'art. 183, gli accordi interni, ai sensi rispettivamente degli articoli 7 e 31, e l'accordo relativo ai prodotti di competenza della CECA, ai sensi dell'art. 7, sono entrati in vigore il 1° gennaio 1981.

(465)

Entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato ad Atene il 28 maggio 1979.

Il 28 marzo 1980, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 12 febbraio 1980, n. 52, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1980, è stato depositato presso il Ministero degli affari esteri lo strumento di ratifica del trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri delle Comunità europee) e la Repubblica ellenica, relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato ad Atene il 28 maggio 1979.

Presso lo stesso Ministero degli affari esteri hanno depositato il proprio strumento di ratifica ai sensi dell'art. 2 del trattato:

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: 22 dicembre 1979;

la Repubblica francese: 28 dicembre 1979;

l'Irlanda: 31 dicembre 1979;

la Repubblica ellenica: 24 gennaio 1980;

il Regno di Danimarca: 20 marzo 1980;

il Regno del Belgio: 21 aprile 1980;

la Repubblica federale di Germania: 29 aprile 1980;

il Granducato del Lussemburgo: 6 giugno 1980;

il Regno dei Paesi Bassi: 25 giugno 1980.

Il trattato, a norma del citato art. 2, è entrato in vigore il 1° gennaio 1981.

(466)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 11 dicembre 1980. Ripartizione di fondi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in conto esercizio 1979 delle disponibilità di cui alla legge n. 1208/51.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 281/70, che istituisce, all'art. 9, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1208, che istituisce un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle Regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165;

Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta legge n. 1208, che costituisce, presso il Ministero del tesoro, un fondo di rotazione a carattere permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 616/77, il quale dispone, all'art. 110, la soppressione del fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno ex legge n. 1208/51;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, n. 179968, in data 28 dicembre 1979, che incrementa il fondo regionale di sviluppo per il 1979, di L. 148.948.842 pari ai rientri del fondo di rotazione, di cui sopra;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale, nella seduta del 4 dicembre 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Delibera:

Regioni e province autonome	Assegnazioni (in lire)
Trento	1.397.132
Bolzano	1.584.510
Valle d'Aosta	1.979.520
Piemonte	6.518.060
Lombardia	9.881.795
Veneto	6.208.000
Friuli Venezia Giulia	2.897.000
Liguria	3.347.060
Emilia Romagna	6.245.180
Toscana	5.508.200
Umbria	3.102.430
Marche	3.978.840
Lazio	7.736.840
Abruzzo	6.828.850
Molise	4.983.600
Campania	18.880.070
Puglia	14.401.110
Basilicata	6.585.525
Calabria	10.688.240
Sicilia	17.761.620
Sardegna	8.435.260
Totale	148.948.842

Alla spesa relativa, in conto esercizio 1979, provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del C.I.P.E.
LA MALFA

(505)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico per l'attribuzione di seicentoquaranta assegni di formazione professionale, ciascuno della durata di trentasei mesi, da usufruirsi presso organi di ricerca o progetti finalizzati operanti nel settore biologico e medico.

Con bando n. 350.0.2, pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte seconda - personale (concorsi), n. 9 del 31 dicembre 1980, è stato indetto un concorso pubblico per l'attribuzione di seicentoquaranta assegni di formazione professionale, ciascuno della durata di trentasei mesi, da usufruirsi presso organi di ricerca o progetti finalizzati operanti nel settore biologico e medico.

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A-1) laurea in scienze biologiche, farmacia, medicina, veterinaria, od altre lauree di specifico interesse per lo svolgimento di attività di ricerca nel settore biologico-sanitario;

A-2) diploma di scuola media superiore o altro titolo equipollente;

B) iscrizione, entro il termine del 31 dicembre 1980, nelle liste speciali per l'occupazione giovanile presso gli uffici provinciali del Ministero del lavoro;

C) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 29 anni, sempre entro il termine del 31 dicembre 1980.

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere su carta da bollo, dovranno essere improrogabilmente presentate o dovranno pervenire in plico raccomandato al Consiglio nazionale delle ricerche - Servizio concorsi borse di studio ed incarichi - Ufficio legge n. 285 - P.le Aldo Moro, 7 - 00100 Roma, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, per estratto, del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(485)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore dattilografo del Consiglio di Stato.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del mese di gennaio 1981, viene pubblicata la graduatoria di merito del concorso per esami a cinque posti di coadiutore dattilografo in prova del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 318, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 13 novembre 1979.

(521)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di sessantacinque allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1981-82.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme sulla ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68 e 30 novembre 1978, n. 755, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1981-82 un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di sessantacinque allievi al primo anno dell'81° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento della idoneità fisio-psichica dei candidati;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza.

Titolo I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI NON PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi che:

a) siano nati dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1963;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1980-81 il diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale;

c) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

d) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

f) non siano stati dimessi da una delle Accademie o scuole militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

g) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato e controfirmata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo — esclusi i sottufficiali — devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza per essere regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve infine, essere tempestivamente notificata al comando generale ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del concorrente ai fini del servizio militare.

Art. 5.
Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del concorrente militare e, per il personale statale di ruolo, copia integrale dello stato matricolare;

c) dichiarazione del casellario giudiziale;

d) nulla osta della competente autorità militare per i concorrenti in servizio militare o che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, o che abbiano concorso alla leva di mare.

Titolo II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 6.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in rafferma o ferma che:

a) alla data del 31 dicembre 1981 non abbiano superato il trentatreesimo anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1980-81 uno dei titoli di studio di cui alla lettera b) del precedente art. 2;

c) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

d) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

e) non siano stati già rinviati o espulsi dall'Accademia del Corpo;

f) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e di carattere, per precedenti disciplinari e di servizio.

Art. 7.
Domanda di ammissione

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda diretta e inoltrata al comando generale della guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipende.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) gli eventuali procedimenti penali pendenti;

c) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

d) il comando cui è in forza;

e) l'indirizzo della famiglia.

Il comando che, ai sensi del primo comma riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone immediatamente la attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, a mezzo radio o telegraficamente, il comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

1) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comndante di compagnia o di gruppo o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici.

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito nei do-

veri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è meritevole, per qualità morali e di carattere, di avviarsi a conseguire la nomina ad ufficiale;

2) da copia conforme del foglio matricolare e della cartella personale mod. 168 del concorrente.

Art. 8.

Istruttoria della domanda

Il comandante dell'Accademia per i sottufficiali in forza all'Accademia stessa, il comandante delle scuole per i sottufficiali dei reparti dipendenti, i comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt, i comandanti dei nucleo centrale di polizia tributaria e del nucleo speciale di polizia valutaria per i sottufficiali dei nuclei medesimi ed il comandante di Corpo per i sottufficiali in servizio al comando generale, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al comando generale.

Art. 9.

Rinunzia al grado rivestito

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso a norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 10.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono il giudizio di idoneità alla prova scritta di cui al successivo art. 19, dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneità stessa, i seguenti documenti:

a) atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza, reso e sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione del documento;

b) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1981:

c) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

e) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

f) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

g) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

i) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievo;

l) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato.

I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio entro il 31 marzo 1982. In caso di smarrimento del predetto diploma il vincitore del concorso dovrà presentare, entro lo stesso termine del 31 marzo 1982, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *d*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i certificati comprovanti il possesso dei titoli preferenziali nonché i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) e *g*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, nonché quelli in servizio di ruolo nell'amministrazione statale, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello;

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento dell'attitudine fisico-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 12.

Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione all'Accademia.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 11.

Art. 13.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica preliminare, per la visita medica di revisione o per l'esame scritto ovvero per l'esame psicotecnico, l'esperimento di educazione fisica, le prove orali e la visita medica di controllo, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.

Art. 14.

Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 15.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 11, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso l'Accademia della guardia di finanza.

I concorrenti che entro il 9 maggio 1981 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla predetta visita medica sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al Comando generale della guardia di finanza entro il giorno successivo;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica;

d) visita medica di controllo all'atto dell'ingresso in accademia per l'inizio del corso.

Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione può essere presentata al presidente della predetta sottocommissione ovvero presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica, o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 16.

Requisiti fisio-psichici

Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti fisio-psichici dei concorrenti hanno il compito di selezionare elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che come tali siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, che siano in ogni caso esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben assolvere tutti i compiti affidati al Corpo.

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m. 1,65;

visus corretto pari a 9/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 4 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 4 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 4 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale, accertato con la «serie maggiore» delle matassine colorate.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

esame dell'urina;

elettrocardiografico;

determinazione della glicemia e dell'azotemia.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue, che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto, salto in lungo, corsa piana m 100, corsa piana m 1000, arrampicata alla fune.

Art. 17.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 15, lettere *a*), *b*) e *c*) e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettera *a*), e quelli dichiarati idonei alla eventuale visita di revisione.

Art. 19.

Data della prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 3 giugno 1981. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario uffi-

ciale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione superiore di secondo grado.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 12 e 15, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati nel primo comma del presente articolo, entro le ore 8.

Art. 20.

Preparazione dei temi per la prova scritta

La sottocommissione di cui alla lettera *d)* del precedente art. 11, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta, prepara tre temi, che saranno chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario.

All'ora stabilita il presidente della sottocommissione suddetta fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constare la integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *d)* del precedente art. 11.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Esame psicotecnico ed esperimento di educazione fisica

I candidati che conseguono l'idoneità alla prova scritta saranno convocati presso l'Accademia della guardia di finanza per essere sottoposti agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettere *b)* e *c)*. Se idonei ai predetti accertamenti saranno ammessi a sostenere le prove orali.

Art. 24.

Prove orali

Le prove orali avranno luogo davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera *d)* e consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'accademia.

Art. 25.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 26.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 25 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, sempre che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di controllo prevista alla lettera *d)* del precedente art. 15.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro per le finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Gli ammessi non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso, ove non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dall'Accademia o chiedano di essere dimessi per rinuncia al corso stesso.

Titolo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e)*.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia per la frequenza del corso.

Art. 28.

Allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza sarà corrisposta la paga giornaliera di cui alla legge 30 novembre 1978, n. 755.

La corresponsione della paga sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale della guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 50.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 90.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali da L. 30.000 ciascuna.

Art. 29.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1981
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 265

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
per i giovani non provenienti dai sottufficiali
(in carta da bollo)

Al Comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . il . . . . . domiciliato a . (c.a.p. . .) provincia di . . . in via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di sessantacinque allievi all'81° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . . presso l'Istituto di . . . . . .;

e) di essere celibe o vedovo, e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . (c.a.p. . . .) provincia di . . . via . . . . . n. . . .

Data . . . . .

Controfirme (6) Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità delle firme (7)
. . . .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, rivedibile, riformato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, accademia, reggimento, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta: impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(6) E' obbligatoria da parte dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore, qualora il candidato sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti satatali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE
(Prova scritta)

STORIA
(Prova orale)

Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nei secoli XVIII e XIX. L'illuminismo ed il romanticismo.

Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

La restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21. I Balcani e l'indipendenza della Grecia.

Il governo austriaco nel Lombardo-Veneto. La reazione e la repressione austriaca negli altri Stati italiani.

Rivolgimenti politici in Europa e in Italia nel 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo; le altre correnti moderate.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani. La prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour e il decennio di preparazione alla seconda guerra d'indipendenza. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856). La seconda guerra d'indipendenza.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia.

Sviluppo dello Stato unitario italiano e conseguenti problemi amministrativi ed economico sociali. La terza guerra d'indipendenza. Il governo della Destra: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale.

Il consolidamento e l'estensione dell'impero britannico. L'impero francese. Il conflitto franco prussiano del 1870-71 e l'unità germanica. La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878). Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni. La questione sociale.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914; lo sviluppo economico e l'incremento demografico in Italia. Il governo Giolitti e l'impresa libica. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La prima guerra mondiale e l'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali.

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. La resistenza e la lotta di liberazione. Formazione e struttura costituzionale della Repubblica italiana.

Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e Istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

GEOGRAFIA
(Prova orale)

Elementi di geografia biologica ed antropica. Geografia economica.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni vegetali e rispettivo popolamento animale.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo. Prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Fonti di energie. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

L'Italia.

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Il rilievo, con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico.

Mari e coste. Idrografia.

Basi geografiche dell'ambiente economico. Produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Europa e continenti extra-europei.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica delle Regioni confinanti con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia).

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dei continenti extraeuropei (Africa, America, Asia, Oceania).

MATEMATICA

(Prova orale)

Aritmetica ed algebra.

Proporzioni fra numeri. Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Regole di ripartizione semplice, diretta ed inversa. Ripartizione composta. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso, e del 3 composto.

Operazioni con monomi e polinomi. Potenza di un binomio.

Scomposizione in fattori. Divisibilità per il binomio x — a.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

Applicazione a problemi di 1° grado.

Operazioni su radicali.

Rappresentazione grafica delle funzioni.

Calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata: media geometrica.

Geometria.

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari. Aree del cerchio e delle sue parti.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili. Rapporto tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

TESI DELLE PROVE ORALI

I. — *Storia*:

1) Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel XVIII e XIX secolo. L'illuminismo e il romanticismo.

Rivolgimenti politici in Europa nel 1830-31, con particolare riguardo a quelli italiani.

Consolidamento ed estensione dell'impero britannico nel XIX secolo.

Il governo Giolitti e l'impresa libica.

La proclamazione della Repubblica italiana. Principi fondamentali della Costituzione e struttura del nuovo Stato democratico.

2) Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

Il governo austriaco nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione degli altri Stati italiani dopo i moti del 1848.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e le sue conseguenze.

Realizzazioni comunitarie in Europa.

3) Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.

L'impero francese nella seconda metà del XIX secolo. Il conflitto franco prussiano del 1870-71 e l'unità germanica.

La rivoluzione russa del 1917. I trattati di pace della prima guerra mondiale.

Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

4) La Restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.

I Balcani e l'indipendenza della Grecia. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856).

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano.

La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

5) L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali (1919-39).

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. I moti mazziniani.

Il governo della Destra in Italia: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale e la legge delle guarentigie.

Organizzazioni e Istituti per la cooperazione internazionale.

6) Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. La Carboneria e i moti carbonari.

La prima guerra d'indipendenza italiana.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La Triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.

La questione sociale nel secolo XIX.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

7) Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo; le altre correnti moderate.

La terza guerra d'indipendenza italiana.

L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e la loro ascesa al rango di grande potenza.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano. I trattati di pace della prima guerra mondiale.

La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

8) Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale nei secoli XVIII e XIX. L'illuminismo ed il romanticismo.

Riforme e statuti negli Stati italiani. Pio IX.

Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.

Lo sviluppo dell'Italia dall'unificazione al 1900: il consolidamento dello Stato e l'incremento economico e demografico.

Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e strutture del nuovo Stato democratico.

9) Gli eventi decisivi dell'unità italiana: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: la grande industria e lo sviluppo del capitalismo. La questione sociale.

La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878).

L'Italia nel periodo dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre (1919-39).

10) Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21.

L'Italia dal 1870 al 1900: la Destra e la Sinistra al potere.

Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e Istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

II. — *Geografia*:

1) Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Configurazione generale dell'Italia e sua posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica della Francia e della Svizzera.

2) Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni di vegetali e rispettivo popolamento animale.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

3) Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America settentrionale.

4) Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Africa.

5) Principali prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America centrale.

6) Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.
L'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole e industrie principali.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America meridionale.

7) Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

8) Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.
L'ambiente economico dell'Italia: commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Austria e della Jugoslavia.

9) Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Asia.

10) Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento ai sistemi alpino e appenninico.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica del continente australiano, della Nuova Zelanda e degli arcipelaghi minori del Pacifico.

III. — *Matematica*:

1) Esercizi sulle proporzioni.
Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata.

2) Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Interesse semplice e composto.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Rappresentazione grafica delle funzioni.

3) Problemi del 3 semplice, diretto e inverso.
Potenza di un binomio.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari.
Rappresentazione grafica delle funzioni.

4) Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.

5) Regola di ripartizione composta.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Interesse semplice e composto.
Rapporti tra perimetri e tra aree di poligoni simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.

6) Problemi del 3 composto.
Scomposizione in fattori.
Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Media aritmetica, semplice e ponderata. Media geometrica.

7) Esercizi sulle proporzioni.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Rappresentazione grafica delle funzioni.

8) Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.

9) Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.
Interesse semplice e composto.

10) Problemi del 3 semplice e del 3 composto.
Operazioni su radicali.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Interesse semplice e composto.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(468)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Stralcio di alcune sedi dal bando del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia

Con decreto 12 gennaio 1981, n. 556, è stato provveduto allo stralcio dei posti di Blufi, Castellana Sicula, Geraci Siculo, Misilmeri, Monreale, Petralia Sottana e Termini Imerese, dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1973, indetto con decreto 1° giugno 1974, n. 8108.

(448)

Stralcio di alcune sedi dal bando del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia

Con decreto 12 gennaio 1981, n. 559, è stato provveduto allo stralcio dei posti di Marineo, Monreale (Pioppo) e Ventimiglia di Sicilia dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1972, indetto con decreto 20 novembre 1973, n. 458, modificato con decreto 9 marzo 1976, n. 4195.

(449)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1980, n. 34.

Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 22 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Calabria contribuisce con uno stanziamento di lire un miliardo per spese, contributi od interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980.

Art. 2.

Lo stanziamento indicato nel precedente articolo — con esclusione delle somme di cui al successivo art. 4 — sarà utilizzato con deliberazione della giunta regionale, unitamente alle somme che risulteranno versate sul conto corrente postale n. 21/12568 intestato « Regione Calabria - offerta terremotati 23 novembre 1980 », per le finalità indicate all'art. 1, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Per la individuazione degli indirizzi, delle priorità degli interventi e delle linee di coordinamento è istituito un Comitato così composto:

presidente della giunta regionale che lo presiede;

un componente dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

i presidenti dei gruppi consiliari regionali;

gli assessori regionali al bilancio, ai lavori pubblici ed alla sanità;

due sindaci, di cui uno designato dall'A.N.C.I. (Associazione nazionale dei comuni italiani) ed uno dall'U.N.C.E.M. (Unione nazionale dei comuni ed enti montani);

un presidente di amministrazione provinciale della Calabria designato dall'U.P.I. (Unione delle province d'Italia);

tre rappresentanti della Confederazione unitaria C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., designati dall'organismo regionale;

un rappresentante della cooperazione designato unitariamente dalla lega, dall'unione e dall'associazione;

tre rappresentanti delle categorie imprenditoriali designati, uno dall'associazione regionale degli industriali, uno dalla CONFAPI (Confederazione italiana della piccola e media industria) e uno dalle organizzazioni artigiane;

un rappresentante dell'Università della Calabria;

un rappresentante dell'Istituto Universitario statale di architettura di Reggio Calabria.

Il comitato di cui al comma precedente — costitulio con decreto del presidente della giunta regionale — opera presso la giunta regionale.

Art. 4.

E' istituto presso la presidenza della giunta regionale un apposito ufficio, la cui dotazione organica sarà determinata con deliberazione della giunta regionale.

Al responsabile dell'ufficio di cui al precedente comma — nominato dalla giunta regionale — sarà disposta un'apertura di credito fino al massimo di lire cinque milioni, ripetibile, per le spese indifferibili ed urgenti connesse con gli interventi indicati nell'art. 1 della presente legge, con obbligo del rendiconto ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 5.

All'onere di lire un miliardo derivante dalla presente legge si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 1002104, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980, che viene ridotto di pari importo, in termini di competenza di cassa.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 2141102, che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 con la denominazione « spese, contributi od interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 » e lo stanziamento, in termini di cassa, di un miliardo.

Per gli esercizi 1981 e 1982 si provvederà con appositi stanziamenti da prevedere nei rispettivi bilanci annuali.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria

Catanzaro, addì 19 dicembre 1980

DOMINIJANNI

(385)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810250)